



COMUNE DI SCHIO

Ordinanza N° : 376/2019

Data: 30/05/2019

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale della strada di accesso al monte Novegno - estate 2019.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI - SVILUPPO ECONOMICO - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE

- Premesso che nel periodo estivo aumenta notevolmente il traffico veicolare e pedonale lungo la strada che conduce alla sommità del Monte Novegno, oltre la quota di 1.484 m.s.m.m. (nel Comune di Schio);
- Considerato che la circolazione dei veicoli sulla strada sopra indicata reca notevoli inconvenienti in ordine alle caratteristiche oggettive della strada stessa, oltre a provocare disturbo:
 - a) alle specie faunistiche, anche di recente ripopolamento;
 - b) all'attività svolta dai malghesi;
 - c) agli appassionati di montagna che percorrono a piedi la strada suddetta;
- Considerato, altresì, che gli automobilisti sono soliti sostare con il proprio veicolo sul ciglio erboso o negli slarghi dai quali iniziano i sentieri, danneggiando così la flora protetta dall'apposita Legge n. 53/74;
- Ritenuto opportuno adottare per l'anno 2019 i provvedimenti finalizzati a regolamentare l'afflusso, la circolazione e la sosta di veicoli sulla strada in argomento, per le motivazioni suindicate;
- Evidenziato che con apposita Decisione n°191, la Giunta Comunale nella seduta del 22/05/2019, ha espresso parere favorevole alla limitazione al transito, secondo le consuete modalità;
- Visti gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D. Lgs n.285/92 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 107-5° comma del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.
- Vista la Legge Regionale n. 53/74;

ORDINA

1) da lun. 10 Giugno 2019 a dom. 29 Settembre 2019 è istituito il divieto di circolazione dei veicoli a motore sulla strada di accesso al Monte Novegno al di sopra della quota di m. 1.484 s.l.m. e su quelle interne, valido per le giornate di domenica e giorni festivi.

2) da lun. 10 Giugno 2019 a dom. 29 Settembre 2019 è altresì istituito il divieto di sosta per i veicoli a motore lungo i margini stradali del tratto di strada in oggetto. E' tuttavia permessa la sosta, durante i giorni nei quali è consentito il transito veicolare, nelle aree di sosta posizionate nelle immediate vicinanze delle malghe.

In deroga a quanto stabilito al punto 1) e 2), è consentito l'accesso e la sosta nel tratto di strada in oggetto ai veicoli utilizzati da:

- a) portatori di handicap muniti di contrassegno;
- b) forze di Polizia, mezzi di soccorso e antincendio;
- c) persone in possesso di autorizzazione in deroga rilasciata dal Dirigente del Settore 4 e/o in possesso di autorizzazione al transito nelle strade silvopastorali del m.te Novegno;
- d) tutti i veicoli nella giornata di dom. 30/06/'19 in occasione della commemorazione dell'annuale "Anniversario della Vittoria";

e) tutti i veicoli dalle ore 19.00 alle ore 02.00 del giorno successivo, per le date di apertura al pubblico dell'Osservatorio Astronomico "Don F. Faccin" di seguito indicate:

- 29 giugno 2019;
- 06 luglio 2019;
- 27 luglio 2019;
- 03 agosto 2019;
- 24 agosto 2019.

f) i veicoli dei membri del Gruppo Astrofili di Schio, in qualità di Ente gestore dell'Osservatorio Astronomico di Busa Novegno, come di seguito indicato:

Fiat Panda AJ841PL
Toyota Yaris CX924DC
Ford Galaxy FJ707AZ
Fiat Punto DL444ZA
Chevrolet Captiva EP917NY
SUZUKI Sx4 EB858LH
Kia Carens DF498TV
Fiat Tipo FG116RC
Hyundai I10 EX164XL
Suzuki Vitara FE659RA
Hyundai Tucson FF287TJ
Renault Captur EW768TM
Ford cmax EF609JC
Hyundai i10 DW756EB
Renault Megane FG868DN
Fiat Qubo EA553DB
Ford fiesta EG572JH
Alfa Romeo Mito EJ764HY
Chevrolet Aveo DZ580DG
Chrysler Voyager CC408YX
VW Golf VI 915278
Jeep FV451MD

g) i veicoli dei radioamatori autorizzati dal Ministero delle Telecomunicazioni, identificabili da Licenza e Patente Ministeriale, o iscritti all'Albo Gruppi Volontari di Protezione Civile della Regione Veneto con incarico di comunicazione radio, in occasione di manifestazioni nazionali di radioamatori;

h) i veicoli dell'organizzazione "Gruppo Amici del Priaforà", purché riconoscibili da apposito contrassegno dell'organizzazione stessa, nel primo fine settimana di agosto o settimana successiva in caso di maltempo, in occasione della festa annuale sul Priaforà organizzata dal gruppo stesso, con sede a Velo d'Astico (VI), nonché nei gg. immediatamente precedenti la manifestazione per attività di pulizia sentieri;

i) velocipedi.

La presente ordinanza è resa pubblica con l'installazione della prescritta segnaletica stradale da posizionare a cura del personale dei Magazzini Comunali.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di farla rispettare.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/92, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso all'apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n. 495/92.

Il Comune di Schio, i rispettivi Dirigenti e Funzionari si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati da quanto disposto dalla presente ordinanza.

Schio, 30/05/2019

Il Capo Servizio
Mirko Fabrello

Schio, 30/05/2019

Il Dirigente
Alessio Basilisco
